

Ulm in viaggio attraverso il Tirolo negli anni 1483 e 1484: "Denn wenn Jemand einem seiner Freunde begegnet, und ihn mit blassem und entstelltem Angesichte erblickt, fragt er ihn: 'O Freund! was hast Du? ich sehe Dich krank und verunstaltet?' worauf der Andere erwidert: 'Freund! krank bin ich gewiß nicht, Gott sei Dank, aber das Fieber habe ich und das entstellt mich.'"

5 SIMEONER, *Die Stadt Bozen*, p. 330 (peste del 1636).

6 *Ibidem*, p. 908-915.

7 Dati riportati da W. Schneider nel suo contributo a p. 62.

8 Sull'esito di questo conflitto vedi Gianni FAUSTINI, *L'economia dell'Alto Adige tra le due guerre* (Trento 1985), p. 175.

---

**Statuti di Verona del 1327**, a cura di Silvana Anna Bianchi e Rosalba Granuzzo con la collaborazione di Gian Maria Varanini e Giordana Mariani Canova. Presentazione di Giuseppina De Sandre Gasparini, 2 voll.

(*Corpus statutario delle Venezie; 8/I-II*)  
Roma: Jouvence, 1992; pp. 806, 8 illustrazioni.

Gli statuti urbani sono una categoria di fonti verso cui l'interesse degli studiosi o degli eruditi locali è stato in Italia molto precoce e intenso. «E' raro – ha scritto Paolo Cammarosano – che le più antiche redazioni statutarie di una città comunale non abbiano trovato il loro editore fra Otto e Novecento, naturalmente con livelli molto diversi di qualità filologica dell'edizione, di elaborazione degli apparati di indici, di integrazione dell'edizione con un commento storico adeguato». <sup>1</sup> La preminenza politica delle città nel plasmare l'esperienza costituzionale delle regioni italiane centro-settentrionali dopo l'XI secolo spiega facilmente l'attenzione prestata alle compilazioni medievali delle

leggi urbane, testi normativi che sorreggono la vita civile e sociale di quelle aree sino alle prime edizioni dei codici settecenteschi. Se dunque le pubblicazioni statutarie costituivano un filone editoriale già ricco alla fine del XIX secolo, da qualche anno la storiografia italiana, con approcci e metodi più sensibili alla complessità della fonte, ha riscoperto e attualizzato questa tradizione. <sup>2</sup> Il graduale distacco da una lettura solo formale del testo, la percezione dello statuto come «tessera» del vasto e articolato mosaico dello *ius commune*, legata alla dottrina di chi l'ha redatto materialmente e all'atmosfera politica nella quale è nato, hanno ricondotto i testi statutari entro i percorsi della storia politica cittadina. <sup>3</sup>

Tra le ormai numerose iniziative editoriali incentrate su questo tema, il «Corpus statutario delle Venezie» diretto da Gherardo Ortalli occupa un posto importante, sia per la cura grafica e filologica riservata ai testi pubblicati, sia per la continuità del progetto editoriale – che fin dall'inizio ha trovato presso il Dipartimento di studi storici dell'Università di Venezia la sede di coordinamento scientifico e redazionale. Alla collana del «Corpus» veneto (nella cui serie sono apparse pochi anni fa tre preziose raccolte normative del Trentino quattrocentesco: quelle di Ledro, di Avio e Ala, di Rovereto) appartengono anche gli *Statuta comunis Verone* promulgati in cinque libri nel 1327 sotto il governo di Cangrande I della Scala. La stampa del testo scaligero, che appare a mezzo secolo circa di distanza dall'edizione degli statuti del 1276 curata da Gino Sandri, colma un vuoto sensibile nelle vicende della statutoria veneta medievale; suddivisa in

due corposi volumi, in gran parte occupati da un'accurata trascrizione del testo, essa è preceduta da cinque saggi di commento che inquadrano con un attento meccanismo di analisi politico-istituzionale e codicologica la storia di un manoscritto fino a oggi colpevolmente trascurato dagli studiosi.

In un saggio edito nel 1991, Gian Maria Varanini – che qui traccia assieme a Silvana Anna Bianchi un denso profilo introduttivo: *Statuti comunali e signoria: Verona e gli Scaligeri* (pp. 11-62) richiamando la crucialità della prassi legislativa d'età signorile nella Terraverma veneta, una prassi che fra tardo XIII e XIV secolo «aveva profondamente inciso sulla tradizione statutaria dei comuni veneti», auspicava una più salda connessione di ricerca fra la pratica legislativa dei governi signorili trecenteschi e gli sviluppi quattrocenteschi.<sup>4</sup> La necessità di non isolare le fasi cronologiche della statuizione ponendole al contrario in una cornice temporale flessibile è accolta come premessa per ricostruire il contesto politico-istituzionale della Verona trecentesca, un quadro di presenze sociali e istituzionali poste in un equilibrio ancora instabile che contribuiscono a rendere lo statuto un «libro aperto», oggetto di interventi e manipolazioni incessanti a pochi anni di distanza dalla sua comparsa; ma la cifra della fluidità informa anche – sebbene con approcci diversi – gli altri contributi del primo volume dedicati all'aspetto materiale del codice e alla storia della sua conservazione nelle biblioteche veronesi: la *Descrizione del codice* di Silvana Anna Bianchi (pp. 63-81), il saggio su *Le miniature* di Giordana Mariani Canova (pp. 83-88), e quello su *La storia del*

*codice* di Silvana Anna Bianchi (pp. 89-111).

Contro una tendenza storiografica che assolutizzava l'intervento ordinatore della signoria scaligera e scorgeva con l'avvento del XIV secolo la fine brusca dell'esperienza comunale, Varanini e Bianchi chiariscono che, forse per le originarie connessioni della signoria scaligera con il regime di popolo duecentesco e la *Domus mercatorum*, la singolarità dello statuto di Cangrande I sta nell'incancellabile impronta comunale e nel ruolo che esso ritaglia agli organismi collegiali non compresi direttamente nell'*entourage* scaligero. Certo il potere di Cangrande si manifesta sulla città in forme più mature del passato – come indica la pratica degli ordini trasmessi autoritativamente ai funzionari del comune – e la cancelleria signorile si sta già enucleando dall'analogo ufficio comunale; ma nemmeno la concessione del vicariato imperiale, nel 1311, alla famiglia dei Della Scala è riuscita, come si scorge a Mantova o a Bergamo, a modificare «radicalmente la pratica legislativa e in generale le linee fondamentali del rapporto fra comune cittadino e signore» (p. 37). L'*arbitrium* concesso dall'investitura imperiale può certo penetrare le strutture della società cittadina e l'esame dei cinque libri che compongono il codice rivelano il «totale coinvolgimento del vicario nella vita del comune, non solo, com'è ovvio, per i provvedimenti di maggiore rilievo sul piano istituzionale, ma anche per norme di nuova elaborazione e di portata meramente amministrativa» (p. 40). L'evoluzione degli organismi signorili si è accompagnata tuttavia a modifiche d'ordine costituzionale che hanno finito per garantire alle magistrature urbane

un'area di controllo amministrativo non affatto trascurabile.

Quando con i successori di Cangrande I il regime signorile si rafforza organizzando la cancelleria e la fattoria scaligera attorno al nuovo *consilium domini*, una città dotata del pieno controllo economico sulle campagne vicine e un ceto dirigente racchiuso entro un consiglio di *sapientes ad utilia* depurato da ogni infiltrazione «popolare» sono in grado di porsi con forte consapevolezza di fronte al potere vicariale. La disponibilità urbana sulle ricchezze del contado così come la chiusura elitaria dei consigli urbani appaiono pienamente ratificate nelle rubriche del 1328; le numerose postille e glosse marginali – tutte accuratamente segnalate e trascritte nella trascrizione del testo curata da Silvana Anna Bianchi e Rosalba Granuzzo – che ricoprono il volume degli statuti scaligeri prima della revisione viscontea del 1393 testimoniano di un costante processo di revisione normativa e del continuo dialogo politico fra signore e maggiorenti locali che l'ha originato; sono segni di quella tendenza a una via via più netta distinzione fra organismi di governo politico e magistrature di competenza amministrativa affidate al ceto locale che, emersa durante il periodo scaligero, passa attraverso l'importante transizione viscontea sino al dominio veneziano, garantendo quella sfera di *moderata libertas* che giuristi e patrizi veronesi godranno nello stato territoriale veneziano del Quattrocento.

Marco Bellabarba

1 P. Cammarosano, *Italia medievale. Scrittura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, p. 153.

2 M. Ascheri, *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi d'intervento*, in «Nuova rivista storica», LXIX, 1985, pp. 95-106.

3 M. Ascheri, *Le fonti statutarie: problemi e prospettive da un'esperienza toscana*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Atti del Convegno Albenga 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990, pp. 54-70.

4 Si veda G.M. Varanini, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in G. Chittolini/D. Willoweit (a cura di), *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1991 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderno 30), p. 251 ss.

## La valle di Primiero nel medioevo. Gli statuti del 1367 e altri documenti inediti, a cura di Ugo Pistoia.

(*Monumenti storici Nuova serie*, a cura di G. Bonfiglio Dosio, B. Lanfranchi Strina, G. Mantovani, P. Sambin; 24) Venezia: Deputazione di storia patria per le Venezie, 1992; pp. 227, 2 tav.

Il volume comprende, oltre all'edizione degli statuti citati nel titolo (pp. 93-157; il codice è conservato in originale nell'Archivio parrocchiale-decanale di Fiera di Primiero), l'edizione di altri 20 documenti dal 1201 al 1434, conservati oltre che nel citato archivio anche negli archivi parrocchiali di Tonadico e di Siror (due altre comunità della valle) e, per due pergamene del 1299 e del 1395, nell'archivio della famiglia Arsio presso l'Archivio di Stato di Trento (pp. 158-204); e un'ampia *Introduzione storica* (pp. 1-90). Non mancano un indice dei nomi di luogo e di persona e un indice dei manoscritti e dei documenti d'archivio.

Quanto sopra riferito a proposito degli archivi sfruttati dal Pistoia (sostanzialmente, tre archivi parrocchiali) conferma la dispersione e la